

ISVAP

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo
SERVIZIO STATISTICO**

Roma 27 giugno 2001

Prot. n. 166566 Allegati 3

Alle Imprese di assicurazione
e di riassicurazione
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per
l'Italia delle Imprese di
riassicurazione estere
LORO SEDI

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 – ROMA RM

Al Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA RM

Al Ministro delle Attività
Produttive
Via Molise, 2
00187 – ROMA RM

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 – ROMA RM

CIRCOLARE N. 447 S

Oggetto: **premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti all'estero dalle imprese di assicurazione.**

Nell'ambito dell'attività di indagine statistica svolta da questo Istituto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 si è provveduto ad adeguare, relativamente all'informazione sui premi acquisiti all'estero dalle imprese di assicurazione nazionali, i prospetti informativi (allegati alla presente) da utilizzare a partire dai dati relativi all'esercizio 2000.

La principale innovazione contenuta nei prospetti consente di correlare le informazioni sui premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti all'estero con i dati relativi ai premi ceduti e retroceduti in riassicurazione.

In dettaglio:

- nel prospetto 1, le imprese nazionali dovranno indicare le informazioni relative ai premi acquisiti tramite le proprie rappresentanze all'estero. I premi del lavoro diretto ed indiretto, con le connesse cessioni, dovranno essere riferiti allo Stato estero nel quale sono ubicate le rappresentanze stesse, anche se sono stati acquisiti dalle medesime tramite attività svolta in regime di libertà di prestazione dei servizi in altro Stato;
- nel prospetto 2, le imprese nazionali e le rappresentanze in Italia delle imprese di riassicurazione estere dovranno riportare le informazioni relative ai premi acquisiti in libertà di prestazione dei servizi dalla sede italiana. Dette informazioni dovranno essere distintamente fornite per ogni Paese estero. Si sottolinea che, nella compilazione delle colonne dei premi del lavoro indiretto acquisiti e retroceduti, così come previsto nel Piano dei conti introdotto con il Provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997, i premi andranno attribuiti al Paese nel quale è ubicata la sede dell'impresa o della rappresentanza che ha ceduto i premi. Nel caso in cui il lavoro indiretto sia gestito tramite un intermediario di riassicurazione e l'impresa cedente non sia temporaneamente conosciuta, si potrà fare riferimento alla nazionalità dell'intermediario;
- nel prospetto 3 le imprese nazionali dovranno comunicare le informazioni riguardanti la raccolta effettuata dalle società assicurative controllate, direttamente o indirettamente, con sede legale all'estero e dalle loro rappresentanze. Una società sarà considerata controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile; sarà, inoltre, considerata controllata:
 - la società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
 - la società in cui un altro soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante.

E' esonerata dall'obbligo di comunicare i dati relativi all'impresa estera controllata e alle eventuali rappresentanze di quest'ultima, l'impresa nazionale controllante a sua volta controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa di assicurazione nazionale; sarà quest'ultima ad essere tenuta ad effettuare la comunicazione stessa.

Per ogni impresa estera controllata, l'impresa nazionale dovrà indicare la denominazione (o la ragione sociale), la percentuale di partecipazione detenuta direttamente e indirettamente, lo Stato di ubicazione della sede legale (specificandone il codice numerico U.I.C), lo Stato di acquisizione dei premi (precisandone il codice numerico U.I.C. ed il codice "S" o "L" che identifica il regime di acquisizione dei premi, dove "S" = attività in regime di stabilimento e "L" = attività in regime di libertà di prestazione dei servizi) e, distintamente per

Paese, l'ammontare dei premi del lavoro diretto acquisiti e ceduti e dei premi del lavoro indiretto acquisiti e retroceduti.

Per ogni rappresentanza di impresa controllata estera:

- nelle colonne dedicate alla ragione o denominazione sociale dell'impresa controllata, alla percentuale di partecipazione e allo Stato di ubicazione della sede legale, dovranno essere indicati i medesimi dati già riportati per la Casa madre;
- nella colonna riguardante lo Stato di acquisizione dei premi, andrà indicato lo Stato di ubicazione della rappresentanza con il relativo codice numerico U.I.C.

I premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti dalle rappresentanze, con le connesse cessioni, dovranno essere riferiti allo Stato estero nel quale sono ubicate le rappresentanze medesime, anche se sono stati acquisiti dalle stesse tramite attività svolta in regime di libertà di prestazione dei servizi in altro Stato; conseguentemente, come codice identificativo del regime di acquisizione dei premi, dovrà essere indicata esclusivamente la lettera "S".

I valori dei premi dovranno essere convertiti in base al cambio al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento ed espressi in migliaia di Euro; limitatamente agli esercizi 2000 e 2001, è consentito esprimerli in milioni di Lire.

Le informazioni richieste con la presente circolare dovranno pervenire a questo Istituto entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento delle informazioni medesime. Nel caso in cui non sia esercitata alcuna attività all'estero, entro il medesimo termine, l'impresa sarà comunque tenuta ad inviare un'apposita comunicazione di riscontro.

La circolare n. 83 del 6 ottobre 1987 risulta pertanto sostituita dalla presente.

Per la trasmissione informatica dei dati, le imprese dovranno utilizzare la tabella denominata TPESTxxx.XLS, contenente le schede di rilevazione, che potrà essere prelevata dal sito INTERNET dell'Istituto (www.isvap.it), tramite il previsto collegamento ipertestuale in calce alla presente circolare.

Le imprese dovranno inviare via e-mail all'Istituto la citata tabella, debitamente compilata, all'indirizzo di posta elettronica sisva.dsi@isvap.it ovvero, nell'impossibilità di utilizzo di tale strumento, su supporto magnetico (floppy disk da 1,44 MB) via posta prioritaria.

Il file trasmesso dovrà essere ridenominato inserendo in luogo di xxx il codice dell'impresa assegnato dall'ISVAP (cfr. circolare ISVAP n. 438/D del 5 marzo 2001).

Il Vice Direttore Generale
(Lorenzo Foglia)

[Allegato](#)